

SCHEDA N. 11
TASSE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

E' soggetto alla tassa chiunque occupa per qualsiasi natura, anche senza titolo, strade, corsi, piazze e, comunque, beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, inoltre, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Adempimenti

Con il regolamento sono disciplinati i criteri di applicazione della tassa e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

L'adozione e la modifica del regolamento sono di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le tariffe sono adottate in via ordinaria entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Quando i comuni e le province non provvedono alla determinazione delle tariffe entro il termine suddetto si applicano quelle già in vigore purché non inferiori alla misura minima fissata dalla legge.

Revoca di concessioni ed autorizzazioni

La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono:

- a. *permanenti quando hanno carattere stabile e sono effettuate a seguito di atto di concessione avente durata non inferiore all'anno, sia che comportino o meno l'esistenza di manufatti o di impianti;*

b. temporanee se effettuate per una durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Classificazione in categorie

La tariffa della tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade e le altre aree pubbliche sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, o dalla Provincia, ed è pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

E' stato ritenuto che ai fini dell'applicazione della tassa, l'obbligo di deliberare la classificazione delle aree, sentita la Commissione edilizia, e successivamente di pubblicare il relativo elenco nell'albo pretorio secondo la procedura stabilita dal D.Lgs. n. 507/1993, ha efficacia vincolante per i soli Comuni privi di tale classificazione, ma non per quelli che vi abbiano in precedenza provveduto (T.A.R. Lazio, Sez. II, 7 marzo 1996, n. 462).

Superficie tassabile

La tassa è determinata in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, prescindendo dal carattere dell'attività svolta e dalla capacità contributiva del soggetto passivo.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Non si procede alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima arca di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del soprassuolo e del sottosuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento al mq. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.

Modalità e tempi

Denuncia e versamento della tassa

Nuove occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti tenuti devono presentare al comune o alla provincia denuncia entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia è effettuata sugli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso gli uffici preposti al servizio.

La denuncia contiene i dati identificativi del contribuente, incluso il codice fiscale e/o la partita I.V.A., gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata e la categoria dell'area ove la stessa è ubicata, la tariffa e l'importo dovuto. Nello stesso termine è effettuato il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando l'attestato alla denuncia nella quale sono trascritti gli estremi.

Modalità di pagamento

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. In caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante c/c

postale. Il pagamento viene effettuato con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, entro il mese di gennaio di ogni anno (nuovo testo del c. 4 dell'art. 50 stabilito con l'art. 3 bis del D.L. n. 515/1994, convertito in legge n. 596/1994).

Con l'art. 10 del D.L. 31.1.1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, l'art. 50 del D.Lgs. n. 507 è stato integrato con il seguente nuovo comma,

"5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8".

Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con il modulo di c/c postale, non oltre il termine previsto per l'occupazione. Quando la stessa non è connessa ad un previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'ufficio dell'ente.

La modulistica è disponibile presso il Comune o la provincia

Oneri

Si rilevano dalle tabelle disponibili presso Comune e provincia

Validità

Scadenza

Rinnovi

Sanzioni

Vi sono sia sanzioni pecuniarie che quelle non pecuniarie. Le prime si dividono in:

- per omessa, tardiva o infedele denuncia si applica la soprattassa pari al 100% dell'importo della tassa o maggior tassa dovuta;
- per l'omesso o tardivo o parziale pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'importo della tassa o maggior tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo pagamento effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza del 31 dicembre prevista per le nuove occupazioni, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

Norme comunitarie

Norme nazionali

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

- L. 28 ottobre 1994, n. 596;
- L. 29 marzo 1995, n. 95;
- L. 28 dicembre 1995, n. 549;
- L. 25 marzo 1997, n. 77;
- L. 15 maggio 1997, n. 127

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati